

Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B.
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
 SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE**

27/01/2012 N. 3

Il signor **GIUSEPPE ALONGI** (C.F. LNGGPP73L06B429Y), nato a Caltanissetta (CL) il 06.07.1973, e
 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Turco (C.F. TRCGNN59M01A226H), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 comma II c.p.c. al n. di fax 02/55017671 oppure all'indirizzo di posta PEC: gianni.turco@milano.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/B, giusta procura in calce all'istanza di nomina dell'OCC depositata in data 04.07.2017,

PREMESSO

- 1) che il signor Alongi non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persona fisica precedente titolare di impresa personale cancellata dal Registro delle Imprese;
- 2) che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, mediante proposta di accordo di composizione della crisi o mediante le altre forme previste dalla citata legge e che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 (impugnazione e risoluzione dell'accordo) e 14 bis (revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- 3) che si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

4) che lo squilibrio sopra detto principalmente trova la propria origine nella precedente attività d'impresa esercitata, con cancellazione datata 10.10.2012, e nelle difficoltà del signor Alongi, in considerazione del proprio reddito personale, al pagamento del debito residuo per finanziamenti e nei confronti dell'Erario;

5) che, pertanto, alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012, ha presentato la presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà oggetto di verifica ed attestazione da parte del nominato OCC;

6) che la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nella presente proposta, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione del debito stesso;

7) che ai fini dell'attuabilità del piano è previsto il soddisfacimento percentuale di tutti i creditori presenti, con particolare attenzione ai creditori muniti di privilegio (nello specifico talune imposte) mediante il proprio reddito da lavoro dipendente stante l'assenza di beni immobili di proprietà;

8) che per il soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori si prevede la messa a disposizione da parte dell'esponente di complessivi € 25.000,00 in 6 anni e 6 mesi (80 mesi) con rata mensile di € 312,50, oltre al compenso dell'OCC, in ragione delle capacità reddituali del signor Alongi;

9) che si prevede inoltre il pagamento in prededuzione delle spese riguardanti la presente procedura di sovraindebitamento, ovvero il compenso dell'OCC nominato dal Tribunale, all'omologa della proposta.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI



Avv. Gianni Turco

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

L'intestato Spett.le Tribunale di Caltanissetta con provvedimento datato 21/07/2017 ha nominato la dott.ssa Carmen Stefania Falzone, con studio professionale in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 16, quale Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. 3/12, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come predisposto;
- con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

**INDICE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI**

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

- 1.1) La condizione reddituale e patrimoniale del signor Alongi*
- 1.2.) Dettaglio delle obbligazioni e del carico debitorio riferibile al signor Giuseppe Alongi*
- 1.3) Le cause dell'esposizione debitoria e le ragioni dell'incapacità a far fronte alla obbligazione assunta*
- 1.4) Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori*
- 1.5) indicazioni delle spese mensili necessarie per la sopravvivenza*

2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

2.1) *Ipotesi di base e descrizione della proposta*

2.2) *Proposta di accordo di composizione della crisi*

3) **CONCLUSIONI**

1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Al fine di consentire una corretta e completa valutazione della presente situazione, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato il signor Alongi alla formulazione della presente proposta.

1.1) La condizione reddituale e patrimoniale del signor Alongi

Il signor Alongi è coniugato con la signora

La famiglia vive in un appartamento sito

immobile condotto in locazione con contratto sottoscritto il 23.08.2016.

Con il suddetto contratto di locazione è stato pattuito un canone annuo di € 5.760,00, oltre alle spese condominiali, da pagarsi mensilmente in € 480,00. La durata della locazione è stata fissata dal 05.09.2016 al 04.09.2020.

Il signor Alongi attualmente è assunto presso

, con retribuzione netta mensile di circa € 1.235,00. In particolare l'ultima retribuzione relativa al mese di ottobre 2018 vede un importo netto di € 1.261,00.

Come da dichiarazione dei redditi 2018, per il 2017 l'esponente presenta un reddito da lavoro dipendente di € 20.983,00, per un reddito complessivo di € 20.983,00 come da tabella a).

tabella A)

Anno dichiarazione ed anno d'imposta	Reddito imponibile	Reddito complessivo
DICHIARAZIONE 2018	€ 20.983,00 come reddito da	€ 20.983,00



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

ANNO D'IMPOSTA 2017	lavoro dipendente	
DICHIARAZIONE 2017 ANNO D'IMPOSTA 2016	€ 20.793,00 come reddito da lavoro dipendente ed € 313,00 come altri redditi	€ 21.106,00
DICHIARAZIONE 2016 ANNO D'IMPOSTA 2015	€ 20.203,00 come reddito da lavoro dipendente	€ 20.203,00

L'esponente non è proprietario di alcun bene immobile e, come detto, vive con la propria famiglia in immobile in locazione.

L'esponente è inoltre titolare di un rapporto di Conto Corrente,

sul quale viene accreditato lo stipendio.

1.2) dettaglio delle obbligazioni e del carico debitorio riferibile al signor Giuseppe Alongi

Il signor Alongi presenta un'esposizione debitoria nei confronti, come detto, di due società finanziarie e di Riscossione Sicilia per imposte riferibili al periodo storico in cui era attiva l'impresa individuale, iscritta in data 20.05.2002 e successivamente cancellata in data 10.10.2012.

La documentazione attestante la complessiva entità del debito è stata resa disponibile all'Organismo di Composizione della Crisi nominato dal Tribunale competente.

tabella B) Composizione del debito

Soggetto creditore	Importo del debito	Natura/Privilegio	Motivazione
RISCOSSIONE SICILIA sia provincia di Palermo che Caltanissetta	€ 120.345,09	Imposte ad Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di Commercio e alcuni Comuni per sanzioni	Mancato versamento imposte
UNICREDIT S.P.A.	€ 30.000,00	chirografario	Finanziamento chirografo datato 09.02.2005 ottenuto dall'impresa individuale. Soggetto garante Alessio Alongi
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	€ 10.650,00	chirografario	Finanziamento richiesto in data 27.07.2011. Soggetto coobbligato Michelina Falzone.
PITAGORA S.P.A.	€ 9.326,48	chirografario	Finanziamento con cessione del quinto accordato in data 16.04.2014.



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

	Totale € 170.321,57		
--	-------------------------------	--	--

Al fine di rendere esplicito il debito nei confronti dell'Erario, così come emergente dagli estratti di ruolo della Riscossione Sicilia province di Palermo e Caltanissetta trasmessi a seguito di espressa richiesta di precisazione del credito ai fini della presente procedura, si riporta il dettaglio di cui alle seguenti tabelle:

Tabella C) dettaglio del debito tributario Riscossione Sicilia Prov. Caltanissetta

TRIBUTO	IMPORTO
IVA	14.190,00
IVA SANZ. INT.	6.518,11
IVS	17.856,01
IVS-SOMME AGGIUNTIVE	1.388,30
DM10	1.290,00
IRPEF	10.214,10
IRPEF-INTERESSI E SANZIONI	5.178,12
ADD. REG. IRPEF	819,90
ADD. REG. IRPE INTERESSI E SANZIONI	309,56
ADD. COM. IRPEF	208,59
ADD. COM. IRPEF INTERESSI E SANZIONI	82,26
IRAP	1.126,00
IRAP INTERESSI E SANZIONI	426,53
TASSA SMAL. RIFIUTI	420,53
CONTRAVVENZ. COD. STRADA	1.218,95
CONTRAVVENZ. COD. STRADA MAGG. E RECUPERO SPESE	630,76
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA	2.364,71
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA INTERESSI E SANZIONI	1.325,10
REGISTO ABB. RADIO TV	134,18



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

REGISTO ABB. RADIO TV INTERESSI E SANZIONI	74,27
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO	398,00
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO SANZIONI E INTERESSI	237,81
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEPENALIZZAZIONE	2.433,66
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEPENALIZZAZIONE - SPESE E MAGGIORAZIONI	266,37
RECUPERO SPESE LEGGE 386/90	12,00
IMPOSTA DI BOLLO	1,81
DIRITTI DI NOTIFICA, AGGI, INTERESSI DI MORA E DIRITTI (RISCOSSIONE SICILIA)	32.056,89
TOTALE RISCOSSIONE SICILIA PROV. CALTANISSETTA	101.214,89

Tabella D) dettaglio del debito tributario Riscossione Sicilia Prov. Palermo

TRIBUTO	IMPORTO
RITENUTE ALLA FONTE	536,00
RITENUTE ALLA FONTE INTERESSI E SANZIONI	229,40
IVS	3.652,66
IVS SOMME AGGIUNTIVE	196,02
DM10	1.566,32
DM10 SOMME AGGIUNTIVE	200,81
SPESE DI NOTIFICA INPS	12,33
IRPEF	79,00
IRPEF INTERESSI E SANZIONI	30,53
ADD. REG. IRPEF	94,00
ADD. REG. IRPEF INTERESSI E SANZIONI	39,85
ADD. COM. IRPEF	40,00
ADD. COM. IRPEF INTERESSI E SANZIONI	16,95



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

SANZIONI	
INAIL	34,90
INAIL SANZIONI CIVILI RATE PREMIO	14,41
CONTRAVVENZ. COD. STRADA	89,50
CONTRAVVENZ. COD. STRADA MAGG. E RECUPERO SPESE	25,33
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA	758,42
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA INTERESSI E SANZIONI	359,52
REGISTO ABB. RADIO TV	192,02
REGISTO ABB. RADIO TV INTERESSI E SANZIONI	99,36
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO	106,00
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO SANZIONI E INTERESSI	92,02
RATA FINANZIAMENTO AGEVOLATO	5.062,93
RATE FINANZIAMENTO INTERESSI DI MORA	1.337,93
COSTO NOTIFICA ATTI	30,60
DIRITTI DI NOTIFICA, AGGI, INTERESSI DI MORA E DIRITTI (RISCOSSIONE SICILIA)	4.321,20
TOTALE RISCOSSIONE SICILIA PROV. PALERMO	19.130,20

Complessivamente il debito nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., sia per
 Provincia di Caltanissetta che Palermo, viene riportato nella sottostante tabella.

**Tabella E) dettaglio del debito tributario complessivo Riscossione Sicilia Prov. Caltanissetta
 e Prov. Di Palermo.**

TRIBUTO	IMPORTO
IVA	14.190,00
IVA SANZ. INT.	6.518,11
RITENUTE ALLA FONTE	536,00



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

RITENUTE ALLA FONTE INTERESSI E SANZIONI	229,40
IVS	21.508,67
IVS SOMME AGGIUNTIVE	1.584,32
DM10	2.856,32
DM10 SOMME AGGIUNTIVE	200,81
SPESE DI NOTIFICA INPS	12,33
IRPEF	10.293,10
IRPEF INTERESSI E SANZIONI	5.208,65
ADD. REG. IRPEF	913,90
ADD. REG. IRPE INTERESSI E SANZIONI	349,41
ADD. COM. IRPEF	249,59
ADD. COM. IRPEF INTERESSI E SANZIONI	99,21
IRAP	1.126,00
IRAP INTERESSI E SANZIONI	426,53
INAIL	34,90
INAIL SANZIONI CIVILI RATE PREMIO	14,41
TASSA SMAL. RIFIUTI	420,53
CONTRAVVENZ. COD. STRADA	1.308,45
CONTRAVVENZ. COD. STRADA MAGG. E RECUPERO SPESE	656,09
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA	3.123,13
REGISTRO TASSE RISCOSS. SICILIA INTERESSI E SANZIONI	1.684,62
REGISTRO ABB. RADIO TV	326,20
REGISTRO ABB. RADIO TV INTERESSI E SANZIONI	173,63
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO	504,00
DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO SANZIONI E INTERESSI	329,83
SANZIONE AMMINISTRATIVA	2.433,56



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

DEPENALIZZAZIONE	
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEPENALIZZAZIONE - SPESE E MAGGIORAZIONI	266,37
RECUPERO SPESE LEGGE 386/90	12,00
IMPOSTA DI BOLLO	1,81
RATE FINANZIAMENTO AGEVOLATO	5.062,93
RATE FINANZIAMENTO AGEVOLATO INTERESSI DI MORA	1.337,93
COSTO NOTIFICA ATTI	30,60
DIRITTI DI NOTIFICA, AGGI, INTERESSI DI MORA E DIRITTI (RISCOSSIONE SICILIA)	36.378,09
TOTALE RISCOSSIONE SICILIA PROV. CALTANISSETTA	120.345,09

Tuttavia la suddetta complessiva esposizione debitoria non trova garanzia in alcun immobile, in quanto il signor Alongi, come già anticipato, non è proprietario di immobili, percependo esclusivamente un reddito da lavoro dipendente.

È opportuno evidenziare che viene riconosciuto il privilegio in favore dell' Agenzia delle Entrate per il versamento del debito IRPEF ai sensi dell' art. 2752 co. 1 c.c. e quello dell' INPS per contributi ai sensi dell' art. 2753 c.c., oltre che il versamento integrale del debito per IVA e ritenute come previsto dalla L. 3/2012.

Inoltre da considerare vi sono le spese relative all' odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Dette spese, ovvero il compenso dell' OCC nominato viene quantificato in € 1.007,41 comprensivo di Cassa Professionale e marche, in aggiunta all' acconto pagato per l' importo di € 366,00.



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

Appare evidente che il complessivo indebitamento deve imputarsi alle condizioni createsi a causa della crisi dell'attività dell'impresa individuale, che ha comportato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni assunte e reso difficoltoso anche il sostenimento delle spese di sopravvivenza della propria famiglia, considerato anche lo stato di disoccupazione della moglie.

Inoltre giova evidenziare che i finanziamenti richiesti sono stati necessari, da un lato per avviare l'impresa (vedasi debito con Unicredit S.p.A.) e dall'altro per consentire il sostenimento delle spese sopravvenute (Santander S.p.A. e Pitagora S.p.A.). Dall'anno 2014 il signor Alongi non ha più generato ulteriori debiti.

1.3) Le cause dell'esposizione debitoria e le ragioni dell'incapacità a far fronte all'obbligazione assunta

Come già riferito, il signor Alongi era titolare dell'omonima impresa individuale con sede in svolgente l'attività di commercio al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli. Detta impresa è stata iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta in data 20/05/2002 e successivamente è stata cancellata in data 10/10/2012.

Al fine di iniziare la suddetta attività, il signor Alongi si è visto costretto ad effettuare investimenti (vedasi dato riportato nella visura camerale), a prendere contatto con i fornitori ed a prodigarsi direttamente con il proprio lavoro personale.

Tuttavia la suddetta attività, seppur iniziata con i migliori propositi ed auspici, non ha generato i profitti sperati, e le difficoltà incontrate hanno reso insostenibile il contemporaneo versamento delle imposte, la restituzione delle rate di finanziamento e la sopravvivenza personale e della propria famiglia. Da ciò la necessità di cessare l'attività, per la quale comunque non residuano debiti nei confronti dei fornitori, oltre a quelli indicati nella presente proposta per finanziamenti.



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

Come già riferito il complessivo indebitamento trova la sua ragione/causa nelle vicende che hanno caratterizzato l'impresa individuale, senza che possa riconoscersi alcuna responsabilità in capo al signor Alongi, il quale ha sempre cercato di provvedere al pagamento delle obbligazioni assunte, come provato dall'assenza di azioni giudiziali e procedure esecutive.

1.4) indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte di creditori o di terzi, avendo il signor Alongi tenuto sempre una condotta esemplare ed assolutamente trasparente nei confronti dei creditori.

1.5) necessità finanziarie familiari del signor Alongi (spese mensili necessarie).

Il signor Alongi percepisce mensilmente una retribuzione netta di circa € 1.250,00, con la quale deve provvedere al sostentamento della propria famiglia.

Come risultante dall'ultima dichiarazione la moglie dell'esponente e la figlia di soli cinque anni sono interamente a suo carico, risultando così il reddito da lavoro dipendente del signor Alongi l'unico reddito della famiglia. La moglie attualmente è disoccupata e pertanto non percepisce alcun reddito.

La famiglia pertanto necessita mensilmente di: € 480,00 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abita, € 50,00 per spese luce e gas, € 100,00 per trasporti ed € 200,00 per alimenti per un totale pertanto di circa € 900,00 mensili.

2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Effettuata la necessaria e doverosa precedente esposizione, anche per contestualizzare la posizione debitoria in essere, deve procedersi illustrandosi le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento.

2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori in relazione alle effettive possibilità dell'esponente, prevede la messa a disposizione di complessivi € 25.000,00 mediante un pagamento rateale in 80 mesi (6 anni e 6 mesi) con rata mensile dell'importo di € 312,50, oltre al compenso dell'OCC nominato dal Tribunale in prededuzione ed all'omologa della proposta.

Gli importi derivanti verranno utilizzati al fine di assicurare il sostentamento della presente proposta, e nel dettaglio per soddisfare in percentuale tutti i creditori esistenti.

Il sopra previsto pagamento rateale risulta del tutto sostenibile in relazione ai redditi percepiti dal signor Alongi e pertanto, in ossequio al dettato della L. 3/2012, non necessita di alcuna ulteriore garanzia. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la cessione del quinto presente sullo stipendio viene meno con l'omologa della presente proposta.

2.2) proposta di accordo di composizione della crisi

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio già descritto al punto 1.2 del presente piano, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori.

In forza di quanto detto si ipotizza quanto segue:

In prededuzione

Tale classe comprende esclusivamente i crediti in prededuzione, ovvero il compenso dovuto all'OCC nominato dal Tribunale quantificato dallo stesso in € 1.007,41 comprensivo di Cassa Professionale e marche (oltre all'importo già corrisposto pari ad € 366,00 a titolo di acconto liquidato dal giudice). Detto compenso verrà corrisposto integralmente al momento dell'omologa della proposta da parte del Tribunale.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura e privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

OCC DOTT.SSA FALZONE	€ 1.007,41	Compensò per prestazioni di OCC. predeuzione	100% all'omologa della proposta	€ 1.007,41
----------------------------	------------	---	---------------------------------------	------------

Crediti per i quali è previsto il soddisfacimento integrale ai sensi della L.3/2012

Tale categoria comprende il debito nei confronti dell'Erario per IVA e ritenute che, ai sensi della legge 3/2012, devono essere versate integralmente.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	€ 14.190,00	IVA ai sensi della L.3/2012	100% all'omologa della proposta	€ 14.190,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE	€ 536,00	RITENUTE ai sensi della L. 3/2012	100%	€ 536,00
			Totale proposto	€ 14.726,00

Creditori privilegiati

Tale classe comprende i creditori muniti di privilegio, e nello specifico l'INPS per il versamento di contributi ai sensi dell'art. 2753 c.c., l'Agenzia delle Entrate per il versamento del debito IRPEF ai sensi dell'art. 2752 co. 1 c.c. IRAP ed il debito INAIL, oltre che i tributi comunali.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
AGENZIA DELLE ENTRATE SANZIONI INTERESSI IVA	€ 6.518,00	Sanzioni interessi IVA	13,32%	€ 868,19
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 229,40	Sanzioni interessi ritenute	13,32%	€ 30,55



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

SANZIONI E INTERESSI RITENUTE				
AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF, ADD. REG E ADD. COM.	€ 11.456,59	IRPEF, Add. Reg.; Com.	13,32% all'omologa della proposta	€ 1.526,01
INPS CONTRIBUTIVI IVS E DM10	€ 24.364,99	Contributi IVS e DM10	13,32%	€ 3.245,41
INPS - SOMME AGGIUNTIVE	€ 892,56	Privilegio del 50% delle sanzioni	13,32%	€ 118,88
AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	€ 1.126,00	IRAP	13,32%	€ 149,98
AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL	€ 34,90	INAIL	13,32%	€ 4,65
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 420,53	TARI	13,32%	€ 56,01
			Totale proposto	€ 6.000,00

Altri creditori

Sono presenti, come emergente dalla tabella riportata al punto 1.2, i crediti chirografari, privi di alcun tipo di privilegio.

<i>Soggetto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura/Privilegio</i>	<i>Percentuale modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
AGENZIA DELLE ENTRATE - debito chirografo.	€ 60.632,44	Imposte varie	2,85%	€ 1.728,02
AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE DEGRADATA AL CHIROGRAFO	€ 39.042,97	Parte di imposte privilegiate degradate al chirografo	2,85%	€ 1.112,72
UNICREDIT	€ 30.000,00	Per finanziamento	2,85%	€ 855,00



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

S.P.A.		chirografo		
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	€ 10.650,00	Finanziamento chirografo	2,85%	€ 303,52
PITAGORA S.P.A.	€ 9.326,48	Finanziamento con- cessione quinto dello stipendio	2,85%	€ 265,80
			Totale proposto	€ 4.265,06 per arrotondamento € 4.274,00

In aggiunta agli importi di cui alla sopra riportata tabella con la proposta formulata si intende, in considerazione della situazione complessiva, proporre lo stralcio integrale degli interessi maturati e maturandi.

In particolare in merito alla proposta formulata si evidenzia quanto segue:

* Sulla convenienza ed opportunità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Mediante la sopra detta proposta, oltre al pagamento in prededuzione delle spese connesse alla procedura, si prevede il versamento integrale di IVA e ritenute nel rispetto della L.3/2012, il 13,32% dei creditori muniti di privilegio, ed il pagamento, seppur nella misura del 2,85%, di tutti gli altri creditori presenti, attraverso la messa a disposizione della somma di € 25.000,00.

Il suddetto importo risulta confacente alla situazione economica che caratterizza il signor Alongi, ed in particolare la necessità di un pagamento rateale è dettata dall'assenza di alcuna liquidità.

L'importo previsto delle singole rate è parametrato al reddito da lavoro dipendente dallo stesso mensilmente percepito, e tale da consentire il sostenimento delle spese familiari, nell'interesse proprio, della propria moglie e della piccola figlia. Pertanto le rate previste appaiono del tutto sostenibili.

Ad ogni buon conto, la proposta del presente piano di sovraindebitamento appare opportuna e vantaggiosa per tutti i creditori dell'esponente signor Alongi.



Avv. Gianni Turco

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

In particolare, come in precedenza debitamente indicato, il signor Alongi non è proprietario di alcun immobile e vive in appartamento in affitto con la moglie, signora , e con la figlia,

Appare evidente che le finanze limitate del signor Alongi non consentono una soluzione alternativa alla presente, la quale però è del tutto confacente alla *ratio* propria della L. 3/2012, ed inoltre, come espresso dalla giurisprudenza *"non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischi di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione"* (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania).

È evidente quindi che l'inesistenza di un patrimonio immobiliare in capo all'esponente, rende maggiormente vantaggiosa la presente proposta rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria, comunque eventualmente da valutare nel caso specifico in via subordinata rispetto alla proposta di accordo oggettivamente maggiormente vantaggiosa.

Il carattere complessivamente vantaggioso della proposta non solo è da rinvenire nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nel tempo e nelle modalità di pagamento, infatti viene prevista una congrua dilazione rateale dell'importo offerto, per un valore complessivo oggettivamente confacente alla situazione economica e patrimoniale dell'esponente in relazione all'effettivo ammontare del credito.

Appare una corretta compenetrazione tra le pretese creditorie e la finalità propria della Legge 3/2012.

È il caso di evidenziare comunque, in tema di finanziamenti con cessione del quinto - presenti nel caso specifico - che la giurisprudenza espressasi sul punto è chiara nel



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

ritenerli assoggettabili alla procedura di sovraindebitamento. Il Tribunale di Grosseto (Tribunale di Grosseto 09.05.2017) ha statuito infatti il seguente principio di diritto che *"la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori"*. La cessione del quinto comporta nello specifico unicamente un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle pretese del creditore mediante una forma di adempimento coattivo che, naturalmente, dovrà intendersi sostituito dalle nuove modalità di adempimento stabilite nel piano. Una interpretazione differente impedirebbe, illegittimamente ed incoerentemente, l'accesso alla procedura ed una lesione della parità di trattamento degli altri creditori presenti. Non solo, ma anche il Tribunale di Pistoia, con provvedimento datato 23.02.2015, ha applicato lo scioglimento dei contratti di finanziamento con la previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, in stretta applicazione dell'art. 169 bis co. II L.F.

La revoca delle cessioni del quinto mediante contratti di finanziamento è stata disposta anche dal Tribunale di Siracusa 17.06.2016, secondo il quale inoltre *"la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario"* (Tribunale di Siracusa 17.06.2016).

In aggiunta a quanto sopra proposto ed indicato, come già anticipato, si prevede il versamento all'atto dell'omologa, in prededuzione, in quanto funzionali alla risoluzione della crisi, di tutte le spese inerenti e relative alla procedura di sovraindebitamento.

La qualità dell'esponente, l'origine e la natura delle obbligazioni assunte, comporta che la proposta dallo stesso presentata sia espressamente subordinata e condizionata, ai sensi



Avv. Gianni Turco
 Via Monte Grappa n. 9/B
 20020 - ARESE (MI)
 Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
 studio@studiolegaleturco.eu

dell'art. 11 co. 2 L. 3/2012, all'approvazione da parte di una percentuale corrispondente almeno al 60% dei crediti e quindi alla successiva omologa dell'intestato Tribunale.

3) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, il signor Giuseppe Alongi, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare l'apertura nei suoi confronti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 e seguenti della L. 3/2012;

- di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 della L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti, in particolare in tema di sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti, i termini per le comunicazioni e disponendo la sospensione del prelievo diretto per la cessione del quinto dello stipendio in favore della Pitagora S.p.A. al fine di garantire ed assicurare il rispetto della par conditio creditorum.

Si allegano:

- A) attestazione dell'OCC sulla fattibilità della proposta;
- B) istanza di nomina di OCC, procura alle liti e provvedimento di nomina di OCC;
- C) integrazione depositata in Tribunale;
- E) documentazione richiesta dalla L. 3/2012:

1. elenco dei creditori;
2. elenco dei beni e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni;
3. dichiarazioni dei redditi;
4. elenco delle spese mensili necessarie;



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

5. stato di famiglia.

C) ulteriore documentazione a corredo della proposta:


6. copia del documento d'identità del signor Alongi;
7. Visura dell'impresa individuale - ora cessata e cancellata - Alongi Giuseppe (P.I.
8. Contratto di locazione;
9. Comunicazione di trasformazione contratto di lavoro a tempo indeterminato e
ultime buste paga fino ad ottobre 2018;
10. Lista movimenti
11. Estratto di ruolo Riscossione Sicilia, sia provincia di Palermo che Caltanissetta, e
report relativi alla definizione agevolata;
12. Lettera Avv. Gelpi per Unicredit S.p.A.;
13. Copia del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento Santander
S.p.A.;
14. Copia del piano di ammortamento del finanziamento Pitagora S.p.A.;
15. Report CRIF.
16. Comunicazione di precisazione del credito di Riscossione Sicilia S.p.A. Provincia
di Caltanissetta;
17. Comunicazione di precisazione del credito di Riscossione Sicilia S.p.A. Provincia
di Palermo;
18. Comunicazione Centro per l'impiego relativamente alla moglie dell'esponente
19. Richiesta di precisazione del credito trasmesso tramite PEC agli Istituti di credito
e finanziarie.

Con osservanza.



Avv. Gianni Turco
Via Montè Groppa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

Arese - Caltanissetta, il 29 novembre 2018


Giuseppe Alongi


DICHIARAZIONE DI CORRETTEZZA DEI DEBITI ESPOSTI

Il sottoscritto signor GIUSEPPE ALONGI (C.F. LNGGPP73L06B429Y), nato a Caltanissetta (CL) il 06.07.1973 e

dichiara

che i debiti presenti a proprio carico sono esclusivamente quelli indicati nella presente proposta e che non sono presenti altri ed ulteriori debiti, così come accertato dall'OCC nominato dal Tribunale di Caltanissetta.

Arese - Caltanissetta, il 29 novembre 2018


(Giuseppe Alongi)


DICHIARAZIONE DI ASSENZA ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Il signor GIUSEPPE ALONGI (C.F. LNGGPP73L06B429Y), nato a Caltanissetta (CL) il 06.07.1973 e

dichiara

che non sono presenti atti impugnati dai creditori.

Arese - Caltanissetta, il 29 novembre 2018


(Giuseppe Alongi)

DICHIARAZIONE SULLE SPESE MENSILI

Il signor GIUSEPPE ALONGI (C.F. LNGGPP73L06B429Y), nato a Caltanissetta (CL) il 06.07.1973 e



Avv. Gianni Turco
Via Monte Grappa n. 9/B
20020 - ARESE (MI)
Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671
studio@studiolegaleturco.eu

che le spese mensili ammontano ad € 480,00 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abita, € 50,00 per spese luce e gas, € 100,00 per trasporti ed € 200,00 per alimenti per un totale pertanto di circa € 900,00 mensili, oltre alle spese ulteriori ed impreviste.

Arese - Caltanissetta, li 29 novembre 2018

(Giuseppe Alongi)

